

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 13/01/2026 n. 11

Settore IV

4.1 - Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo

4.1.1 - UO Gestione rifiuti

OGGETTO: D.LGS. 152/2006, ART. 208 - DITTA CONERO FRANTUMAZIONI SRL - SEDE LEGALE ED OPERATIVA: VIA DIRETTISSIMA DEL CONERO, CAMERANO (AN). PROVVEDIMENTO N. 2/2026 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE N. 1/2019 DEL 8/01/2019 AL RECUPERO (OPERAZIONI R5-R13) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI. ADEGUAMENTO AL DM 127/2024 - EOW RIFIUTI INERTI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", in particolare l'art. 208, relativo all'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 610 del 14/11/2006 che ha definito le spese istruttorie per i procedimenti autorizzativi relativi alle operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
- la L.R. 12 ottobre 2009, n. 24, con la quale la Regione ha delegato alle Province le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione alla gestione degli impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 208, 209, e 211 del D.Lgs. 152/2006;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012 con la quale sono state approvate le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (escluse le discariche) di cui agli artt. 208, 211, 214, 215, 216 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152;
- il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con D.A.C.R. n. 128 del 14/04/2015;
- il D.M. Ambiente 28/3/2018, n. 69, con il quale è stato approvato il regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) del conglomerato bituminoso, in attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006;
- la legge regionale 9 maggio 2019, n. 11 ad oggetto "disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)";
- l'art. 26-bis del decreto-legge 113/2018, convertito in Legge 132/2018, e il DPCM 27/08/2021, relativi ai piani di emergenza interno ed esterno;

- il Piano per la gestione delle emergenze esterne e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti siti nel territorio della provincia di Ancona, redatto dalla Prefettura di Ancona ai sensi dell'art. 26-bis del D.L. 113/2018;
- la D.D. n. 207 del 21/2/2022, con la quale è stata approvata la modulistica da utilizzare per le domande di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e per le comunicazioni di cui agli artt. 214 e 216 del citato decreto;
- la DGR n. 321 del 4/03/2024, di approvazione delle "Linee guida regionali per la semplificazione della procedura di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 127 del 28/06/2024, recante il regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, in attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006;
- la DGR n. 1201 del 28/07/2025 ad oggetto: "Aggiornamento delle Linee Guida di cui all'art. 15 della Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11. Ulteriore adeguamento degli Allegati A e B della LR 11/2019";
- l'autorizzazione n. 1/2019, emessa con D.D. 18 dell'8/01/2019, modificata con D.D. 79 del 27/01/2021, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con la quale la ditta CONERO FRANTUMAZIONI SRL, è stata autorizzata fino al 7/01/2029 alla gestione dell'impianto per il recupero (operazioni R5-R13) di rifiuti non pericolosi, nonché per la produzione di calcestruzzo, misto cementato e conglomerato bituminoso, ubicato in Via Direttissima del Conero nel comune di CAMERANO;
- la domanda pervenuta il 27/02/2025, prot. 8050 del 28/02/2025, con la quale la ditta in oggetto ha chiesto la modifica non sostanziale della suddetta autorizzazione, relativamente all'adeguamento al DM 127/2024, recante il regolamento per la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste – EoW) dei rifiuti inerti;
- la lettera prot. 12220 del 1/04/2025 con la quale questa Provincia ha comunicato alla ditta e al Comune di CAMERANO, ove è sito l'impianto, l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90, chiedendone la pubblicazione nell'Albo Pretorio comunale per un periodo di 15 giorni consecutivi;
- la lettera prot. 12241 del 1/04/2025, con la quale è stato chiesto di integrare la documentazione presentata con
 - o Versamento integrativo di 100 euro.
 - o Illustrare come verranno gestiti i rifiuti attualmente autorizzati in R5 per i quali non è previsto l'adeguamento al DM 127/2024, fermo restando che per un recupero parziale che non produce materiale EoW è più corretto attribuire l'operazione R12. Nel caso di EoW di cui all'art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, cd. "caso per caso", occorre fornire gli elementi previsti dalle "Linee Guida SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006" n. 23/2020.
 - o Sistema di gestione di cui all'art. 6 del DM 127/2024.

- Quantitativo massimo in giacenza (in t e m3) tempo massimo di permanenza nell'impianto per i materiali e le sostanze che hanno cessato di avere la qualifica di rifiuto derivanti dall'attività di recupero.
- Quantitativo massimo di rifiuti istantaneo relativamente all'area di deposito dei rifiuti in attesa della dichiarazione di conformità. Chiarire se si prevede di aumentare il quantitativo massimo complessivo istantaneo dei rifiuti previsto dall'autorizzazione.
- Nota ANAS prot. 2526 del 10/07/2002, di deroga per l'utilizzo della fascia di rispetto stradale per la realizzazione di un piazzale da adibire a stoccaggio di materiali inerti.
- Descrizione delle eventuali modifiche al layout rispetto alla versione precedente;
- la lettera prot. 12594 del 3/04/2025, con la quale, in aggiunta a quanto richiesto con la suddetta nota prot. 12241/2025, è stato chiesto alla ditta di individuare un'altra posizione per lo stoccaggio dei rifiuti non conformi, in un'area libera da vincoli che escludano la loro localizzazione;
- la PEC inviata il 28/04/2025, prot. prov. 16732 del 29/04/2025, con la quale la ditta ha chiesto una proroga di 40 giorni per l'invio delle integrazioni, concessa con lettera di questa Provincia prot. 21742 del 23/05/2025;
- la documentazione integrativa alla domanda, pervenuta in data 6/06/2025, prot. prov. 23600 del 9/06/2025, con la quale, tra l'altro, la ditta ha chiesto l'aggiunta del codice EER 170504 (terre e rocce da scavo non pericolose);
- la lettera prot. 27826 del 8/07/2025, con la quale questa Provincia ha fatto presente alla ditta che:
 - In relazione all'affermazione secondo cui i rifiuti per i quali non è previsto l'adeguamento al DM 127/2024 verranno gestiti secondo quanto previsto dal DM 05.02.1998, si ritiene che gli stessi rifiuti, indicati al punto 2 delle integrazioni, per cui sono ammessi usi previsti dal DM 127/2024 non possano più essere gestiti secondo il DM 05.02.1998 ma autorizzati caso per caso. Si ribadisce, pertanto, quanto richiesto nella nostra precedente nota prot. n. 12241/2025. Relativamente ai rifiuti non inclusi nel DM 127/2024, dal cui recupero (R5) si ottengono materiali EoW destinati ad utilizzi non individuati dal DM 127/2024 ma previsti nel DM 5/2/1998, si chiede di illustrare in dettaglio il ciclo di recupero, le caratteristiche dei materiali EoW e gli utilizzi a cui sono destinati.
 - Al punto 4 sarebbe opportuno indicare anche la giacenza massima suddivisa tra Eow generato dalle procedure del DM 127/2024 e quello generato da altri regolamenti.
 - Al punto 5 si dichiara che il quantitativo massimo in R13 è pari a 1415,50 ton come già autorizzato e il quantitativo massimo di rifiuti in attesa di conformità è pari a 31500 ton facendo intendere la non volontà di aumentare il quantitativo massimo complessivo istantaneo dei rifiuti in autorizzazione. Si fa presente che il materiale in attesa di certificazione di conformità è, fino a certificazione avvenuta, un rifiuto e pertanto andrà gestito come tale in deposito preliminare R13. Si ritiene pertanto necessario che la ditta richieda un aumento dei quantitativi autorizzati in R13. Visti i quantitativi, la modifica risulta di natura sostanziale.

- In planimetria viene indicata un'area di 50 mq destinata ai rifiuti non conformi. Si chiede se per rifiuti non conformi ci si riferisca a quelli in ingresso oppure ai rifiuti non conformi a seguito delle verifiche previste ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto previsti dal DM 127/2024.
- In planimetria viene indicata una fascia destinata a materie prime e materie recuperate. Si chiede di specificare meglio cosa si intende per materie recuperate e la eventuale differenza con il materiale qualificato EoW posto nelle aree segnate in verde.
- Si ritiene opportuno che in planimetria siano individuate e separate dal resto le aree destinate alla gestione secondo il DM 127/2024.
- Nel sistema di gestione non si evince come viene gestita la conservazione delle analisi e dei relativi certificati. Si ricorda che la ditta, al momento della trasmissione delle integrazioni, non risultava ancora certificata ISO 9001 e ISO 14001 e pertanto, in attesa dell'ottenimento delle certificazioni ISO, è obbligata alla conservazione dei campioni. Tale aspetto non viene trattato nel Sistema di gestione.
- Nel diagramma di flusso del Sistema di gestione non è stato inserito il flusso relativo alla gestione del materiale non conforme. La stessa gestione del materiale non conforme ai criteri del DM 127/2024 non risulta descritta in modo esaustivo, ma viene semplicemente detto che detti materiali verranno posti in apposita area dedicata da chiarire se è la stessa di cui si chiede spiegazione al punto 4. A tal proposito si chiede una stima del materiale non conforme e il dimensionamento dell'area ad esso destinato. Si ricorda che anche il materiale non conforme mantiene la qualifica di rifiuto e che, se gestito in R13, va ad aumentare la giacenza per detto trattamento.
- la risposta della ditta alla suddetta lettera prot. 27826/2025, inviata il 2/09/2025, prot. 34853 di pari data;
- l'integrazione volontaria trasmessa il 3/10/2025, prot. 39298 di pari data;

PRESO ATTO che:

- l'attività per la quale la ditta è autorizzata ricade nell'allegato B2, par. 7, lett. o), della L.R. 11/2019, (impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006), tra quelle da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 4 della medesima legge;
- con D.D. 1143 del 18/07/2016, il suddetto impianto è stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA);
- con lettera prot. 27934 del 14/7/2021 l'Area Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali di questa Provincia ha ritenuto, per un altro procedimento di modifica non sostanziale di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, che una domanda è da considerarsi "priva dei requisiti minimi per l'assoggettamento alla procedura di Verifica di VIA, la quale ha ad oggetto, in via esclusiva, l'operazione di trattamento rifiuti," se non riguarda una nuova attività, la modifica dell'attività esistente o il rinnovo della stessa, mentre se una modifica lascia "invariato il contenuto del preesistente provvedimento concernente la gestione dell'impianto di recupero rifiuti e pertanto, afferendo a profili esclusivamente amministrativo-

autorizzativi, è privo di effetti in ordine alle previsioni di cui alla parte II del D.Lgs. 152/2006”;

- l'adeguamento a quanto disposto dal DM 127/2024 non modifica la natura dell'operazione di recupero R5 che la ditta effettua e che rende la ditta soggetta alle procedure di VIA, ma riguarda gli aspetti gestionali finalizzati essenzialmente al controllo della qualità del materiale che scaturisce da tale operazione;
- l'individuazione del quantitativo massimo del deposito dei rifiuti in attesa della verifica di conformità, che concorre a determinare l'importo della garanzia finanziaria da prestare, non comporta una variazione del ciclo di lavorazione dell'impianto ma il solo adeguamento giuridico a quanto previsto dal DM 127/2024, il cui art. 3 stabilisce che “i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1”, posticipando, di fatto, la cessazione della qualifica di rifiuto all'ottenimento dei risultati analitici che attestano la conformità ai suddetti criteri, mentre, con la precedente normativa, una volta sottoposto alle operazioni meccaniche necessarie, quali ad esempio la frantumazione e la vagliatura, il rifiuto era già considerato una materia prima secondaria e le verifiche analitiche fungevano solamente da “conferma” di tale status;
- la modifica richiesta è di carattere non sostanziale, sia con riferimento all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, che del capitolo 12 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;
- l'Area Governo del Territorio, con documento istruttorio prot. 282 del 5/01/2019, ha già valutato la compatibilità dell'attività in oggetto con i criteri di localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti previsti dal capitolo 12 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, evidenziando i fattori di tutela presenti nell'impianto e le relative prescrizioni previste dal PRGR;
- a garanzia dell'attività la ditta ha stipulato una polizza fideiussoria di importo pari a € 152.812 e validità fino all'8/01/2031;
- la modifica richiesta non prevede variazioni ai quantitativi né alla natura dei rifiuti gestiti e pertanto non comporta l'incremento dell'importo della fidejussione;
- la modifica richiesta non richiede variazioni all'importo da garantire mediante fidejussione;
- il procedimento è rimasto sospeso dal 1/04/2025 al 6/06/2025 e dal 8/07/2025 al 3/10/2025 ai sensi dell'art. 208, comma 9, del D.Lgs. 152/2006, per la ricezione delle integrazioni richieste;

RITENUTO:

- di accogliere la domanda e di modificare l'autorizzazione n. 1/2019, emessa con D.D. 18 dell'8/01/2019, sostituendo le prescrizioni in materia di EoW di cui al paragrafo V con le nuove disposizioni ai sensi del DM 127/2024;
- di prescrivere alla ditta di ottemperare a quanto disposto dall'art. 26-bis del decreto-legge 113/2018, convertito in legge 132/2018, e dal DPCM 27/8/2021, relativamente ai piani di emergenza interno ed esterno;
- di prescrivere alla ditta di aggiornare, qualora necessario, il Piano per la gestione delle emergenze esterne e per la relativa informazione della popolazione per gli

impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti siti nel territorio della provincia di Ancona, redatto dalla Prefettura di Ancona ai sensi dell'art. 26-bis del D.L. 113/2018;

VISTO lo Statuto della Provincia di Ancona (adeguato alla legge 7 aprile 2014, n. 56) adottato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 del 02/02/2015, e modificato con gli atti n. 2 del 28/04/2017 e n. 4 del 20/12/2022;

ATTESO che il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni, titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area *Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Rifiuti, Suolo* del IV Settore;

DATO ATTO inoltre che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi di cui all'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

VISTI e RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- l'art. 107, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la Determinazione del Dirigente n. 829 del 29/04/2016 dello scrivente Settore ad oggetto: *"Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del personale"*;
- il *"Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente"*, come da ultimo modificato con Decreto Presidenziale n. 43 del 13/04/2023;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 46 del 6/04/2023 con il quale è stato affidato all'Arch. Sergio Bugatti, l'incarico di Dirigente Tecnico del IV Settore, a decorrere dal 15/04/2023 fino alla conclusione del mandato del Presidente;
- la Determinazione del Dirigente del IV Settore n. 1780 del 22/12/2025, con la quale si conferisce al Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni l'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area *"Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo"* del Settore IV dell'Ente a far data dall'1/01/2026 fino al 31/12/2027;

DETERMINA

- I. Di modificare, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 208, l'autorizzazione n. 1/2019, emessa con D.D. 18 dell'8/01/2019, con la quale la ditta CONERO FRANTUMAZIONI SRL, P. IVA 01508470422, con sede legale in Via Direttissima del Conero, CAMERANO (AN), è stata autorizzata alla gestione dell'impianto per il recupero (R5-R13) di rifiuti non pericolosi, ubicato in Via Direttissima del Conero, CAMERANO, come da richiesta presentata il 27/02/2025, prot. 8050 del 28/02/2025, e successive integrazioni, come di seguito riportato.
- II. La prima tabella del paragrafo II dell'autorizzazione n. 1/2019, emessa con D.D. 18 dell'8/01/2019, è sostituita dalla seguente:

EER	Denominazione Rifiuto (operazioni consentite: R5)	Quantità Max Stoccabi le(tonn)	Quantità stoccaggio annuo(tonn)	Quantità recupero annuo(tonn)
01	RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI			
010400	<i>rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi</i>			
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07			
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07			
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07			
10 *	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI			
101200	<i>rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione</i>			
101201	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico			
101206	stampi di scarto			
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)			
101300	<i>rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali</i>			
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10			
17 *	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)			
170100	<i>cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche</i>			
170101	cemento			
170102	mattoni			
170103	mattonelle e ceramiche			
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06			
170300	<i>miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame</i>			
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01			
170500	<i>terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio</i>			
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03			
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07			
170900	<i>altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione</i>			
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03			
Subtotale:		-	-	93850

III. Ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e del DM 127/2024, i rifiuti di cui alla tabella contenuta nel paragrafo II, ad eccezione del rifiuto classificato con il codice EER 170302, una volta sottoposti all'attività di recupero (R5), cessano di avere la qualifica di rifiuto e assumono la denominazione di aggregato recuperato, come definito all'art. 2, comma 1, lett. f), del DM 127/2024, subordinatamente all'osservanza di quanto indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento.

IV. La lettera c) del paragrafo V dell'autorizzazione n. 1/2019, emessa con D.D. 18 dell'8/01/2019, è sostituita dalla seguente: "c) la gestione dell'impianto deve essere svolta nel rispetto di quanto indicato nelle planimetrie progettuali, in particolare della tavola denominata "legenda aree e impianti", inviata il 2/09/2025, prot. 34853 di pari data".

V. La ditta deve ottemperare a quanto disposto dall'art. 26-bis del decreto-legge 113/2018, convertito in legge 132/2018, e dal DPCM 27/8/2021, relativamente ai piani di emergenza interno ed esterno.

- VI.** Ai fini dell'aggiornamento del *Piano per la gestione delle emergenze esterne e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti siti nel territorio della provincia di Ancona* ai sensi dell'art. 26-bis del D.L. 113/2018, in caso di modifica, voltura o revoca dell'autorizzazione, oppure di variazione dei presidi ambientali e di sicurezza, la ditta deve darne informazione al Prefetto competente per territorio, ritrasmettendo, ove necessario, la scheda C.2. delle Linee Guida approvate con DPCM 27/8/2021. La ditta deve inoltre inviare alla Prefettura la scheda aggiornata in caso di modifiche relative ai dati sensibili di frequente variazione (numeri di telefono reperibili, recapiti, referenti, sostanze, target vulnerabili, etc.).
- VII.** Resta valido quant'altro previsto dall'autorizzazione n. 1/2019, emessa con D.D. 18 dell'8/01/2019.
- VIII.** Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi.
- IX.** Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.
- X.** Il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- XI.** Viene data esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'articolo 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., a responsabile il Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni, titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'*Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo* del IV Settore;
- XII.** Si rende noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.
- XIII.** La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.

Ancona, 13/01/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): SORICHETTI LEONARDO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ROTOLONI MARIA CRISTINA

Classificazione O.F.01.03
Fascicolo 2018/788

ALLEGATO 1

Il processo di recupero deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal DM n. 127 del 28/06/2024.

In particolare:

I rifiuti in ingresso devono essere sottoposti alle verifiche previste dall'allegato 1, lett. b), del DM 127/2024.

Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati.

Non sono altresì ammessi alla produzione di aggregato recuperato rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.

Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dalle lettere a) e b) dell'articolo 2, finalizzato alla produzione dell'aggregato recuperato, avviene mediante fasi meccaniche quali, a mero titolo esemplificativo, la frantumazione, la vagliatura/ selezione granulometrica e la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri definiti nelle tabelle 2 e 3 dell'allegato 1 al DM 127/2024. Il recupero si considera comunque effettuato ogni qualvolta, tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, ovvero di altri processi di tipo meccanico, si consegua il rispetto dei criteri previsti dal DM 127/2024.

Durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato e per l'intero periodo di giacenza presso l'impianto di trattamento all'interno del quale è stato prodotto, il deposito e la movimentazione sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.

Per l'intero periodo di giacenza del materiale recuperato presso l'impianto di trattamento all'interno del quale è stato prodotto, l'aggregato recuperato è depositato e movimentato all'interno dello stesso e nelle aree di deposito adibite allo scopo. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e le disposizioni autorizzative specifiche.

I cumuli relativi ai rifiuti e agli aggregati recuperati devono essere provvisti di appositi cartelli indicanti se trattasi di:

- rifiuti in ingresso conformi
- rifiuti in ingresso non conformi
- rifiuti già sottoposti al recupero in attesa della verifica di conformità
- aggregati recuperati per i quali è stata verificata la conformità
- aggregati recuperati non risultati conformi.

I cumuli relativi ai suddetti rifiuti/materiali devono essere depositati in maniera distinta.

Il quantitativo massimo dello stoccaggio dei rifiuti in ingresso è pari a 1.415,5 tonnellate. Il suddetto quantitativo è comprensivo anche dei rifiuti in attesa della verifica di conformità, nonché dei rifiuti non conformi.

I materiali ottenuti sono definiti aggregati recuperati ai sensi dell'art. 2, lett. f), del DM 127/2024, che, ai sensi dell'art. 3 del DM 127/2024, hanno caratteristiche conformi all'Allegato del suddetto decreto.

Per ogni lotto di materiali ottenuti dalla frantumazione dei suddetti rifiuti, costituito al massimo da 3.000 mc di aggregato recuperato, dovranno essere verificati i criteri tecnico-prestazionali e gli standard ambientali definiti nel DM 127/2024, di seguito riportati:

- Garantire il rispetto dei parametri indicati nelle tabelle 2 e 3 dell'Allegato 1, di cui, rispettivamente, alle lettere d.1) e d.2);
- Attribuzione della marcatura CE, secondo dell'Allegato 1 tabella 4, ai fini dell'immissione dell'aggregato recuperato sul mercato;
- Rispetto dei parametri indicati nelle norme tecniche indicate nella tabella 5 dell'Allegato 2, sulla base dello specifico utilizzo che si vuole fare dell'aggregato recuperato;
- Per gli utilizzi di cui alle lettere f) e g) di cui all'allegato 2 del DM 127/2024 debbono essere rispettati i limiti di cui alla voce 47 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativi alla presenza di cromo VI nel cemento e nelle miscele contenenti cemento.

Il rispetto dei requisiti sopra riportati e indicati nel DM 127/2024 è garantito dalla dichiarazione di conformità, redatta per ogni lotto utilizzando il modello di cui all'Allegato 3, ed inviata tramite PEC alla Provincia e all'ARPAM (art. 5). La dichiarazione di conformità è inviata alla Provincia di Ancona e al Servizio Territoriale dell'ARPAM entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto. Alla dichiarazione di conformità devono essere allegati i rapporti di prova relativi sia ai requisiti ambientali che tecnico/prestazionali.

Devono essere seguite le procedure descritte nel sistema di gestione di cui all'art. 6 del DM 127/2024, costituito dal "Manuale di gestione integrato", rev. 1 del 14/07/2025, inviato il 2/09/2025, prot. 34853 di pari data.